originale

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

n. 17 del Reg.	*OGGETTO: Approvazione tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17.03.2020, convertito con L. n. 27 del 24.04.2020 – determinazione rate e scadenze di pagamento.*

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **31** del mese di **LUGLIO** alle ore 9:51 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **prima convocazione** ed in sessione **ORDINARIA** il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti:

1	*Dott. Antonella*	**BUFFONE**	Sindaco	**SI**
2	*Sig. Giuseppe*	**PEA**	Consigliere	**SI**
3	*Sig. Enrico*	**FANTAUZZI**	Consigliere	**SI**
4	*Dott. Gianluigi*	**CROCE**	Consigliere	**SI**
5	*Sig. Massimo*	**ANTONINI**	Consigliere	**SI**
6	*Dott.ssa Veronica*	**VENDITTI**	Consigliere	**SI**
7	*Sig. Gianni*	**VALENTINI**	Consigliere	**SI**
8	*Dott.ssa Annunziata*	**MARGANI**	Consigliere	**SI**
9	*Sig.ra Anna Rita*	**MONTALDI**	Consigliere	**SI**
10	*Dott. Mauro*	**TORDONE**	Consigliere	**SI**
11	*Sig. Giovanni*	**TUZI**	Consigliere	**SI**
12	*Sig.ra Romina*	**MARGANI**	Consigliere	**NO**
13	*Sig.ra Stella*	**FANTAUZZI**	Consigliere	**NO**

ASSEGNATI n. dodici + Sindaco	**PRESENTI: 10 + Sindaco**
IN CARICA n. dodici + Sindaco	**ASSENTI: 2** (Margani Romina, Fantauzzi Stella)

- Ai sensi dell'art. 39, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e degli 29, 29 bis e 29 ter, lettera b), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015, presiede il Consigliere: *Veronica* **VENDITTI**, eletto alla carica di Presidente con atto consiliare n. 21 DEL 24/06/2017
- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. *Cesidio **FALCONE***.

La seduta è pubblica con accesso permesso ad un massimo di 25 persone nella sala delle adunanze, la pubblicità è garantita dalla trasmissione della seduta in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Balsorano, in osservanza a quanto disposto dalla normativa in materia di contenimento del contagio da COVID-19. Risultato che il collegio è costituito in numero legale, il Presidente introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Gianluigi Croce relaziona sull'argomento.
Interviene il Consigliere Mauro Tordone.
Interviene l'Assessore Enrico Fantauzzi.
Interviene il Consigliere Giovanni Tuzi.
Interviene il Consigliere Massimo Antonini.
Interviene il Consigliere Giuseppe Pea.
Interviene il Consigliere Gianluigi Croce, il quale propone un emendamento della proposta oggetto di discussione. In particolare chiede, che la riduzione del 30 % della quota variabile della tariffa per le categorie di utenze non domestiche venga estesa anche alle attività di fiori e pizza al taglio, cod. T0120, anch'essi rimasti chiusi nel periodo di emergenza e, indicati, invece, in proposta, nelle categorie che usufruiranno della riduzione del 5 % della quota variabile della tariffa.

Segue votazione sulla proposta di emendamento della proposta di deliberazione avanzata dal Consigliere Gianluigi Croce.
Si registra il seguente esito della votazione espressa in forma palese:
Favorevoli: 11 (unanimità)
Astenuti: 0
Contrari: 0

Con separata votazione espressa in forma palese:
Favorevoli: 11(unanimità)
Astenuti: 0
Contrari: 0
Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Interviene il Sindaco Antonella Buffone.

IL CONSIGLIO

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON voti espressi in forma palese:

Favorevoli: 8
Astenuti: 3 (Giuseppe Pea, Mauro Tordone, Giovanni Tuzi)
Contrari: 0

DELIBERA

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione espressa in forma palese:
Favorevoli: 8
Astenuti: 3 (Giuseppe Pea, Mauro Tordone, Giovanni Tuzi)
Contrari: 0

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI BALSORANO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863950741 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X0312440450000000011017
E-mail: vigili@comune.balsorano.aq.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Servizio interessato	Servizio 3 – Economico Finanziario
Ufficio	Ragioneria

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL D.L. 17-03-2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 27 DEL 24-04-2020 - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO.**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile
❑ FAVOREVOLE ❑ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	❑ FAVOREVOLE ❑ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio ❑ NON RILEVA sotto l'aspetto contabile
Data	Data
Il Responsabile del Servizio 3 (Economico Finanziario) (Rag. Massimo Marchionni)	Il Responsabile del Servizio 3 (Economico Finanziario) (Rag. Massimo Marchionni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con l'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), dal 1 gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU – TASI e TARI;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che testualmente recita: "a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 1093 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) nel modificare l'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013 ha prorogato la possibilità per i comuni di determinare la TARI sulla base del criterio medio – ordinario (vale a dire in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti);";
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie prevista per l'anno;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26-07-2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2014;

VISTE le tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2019 e precedenti;

VISTA la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1 comma 527), che ha attribuito ad ARERA (Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente) compiti di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti urbani e assimilati;

VISTE le delibere di ARERA n. 443 e n. 444 del 31 ottobre 2019, in cui si definiscono i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e sulla trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, introducendo il nuovo Metodo

Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Tale metodo ha l'obiettivo di omogeneizzare le tariffe in tutto il territorio nazionale. Ogni eventuale variazione dovrà essere giustificata da un corrispondente miglioramento di qualità del servizio o dall'attivazione di nuovi servizi per i cittadini;

VISTO che nella su richiamata delibera di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 si stabilisce che l'Ente Territorialmente Competente deve trasmettere tempestivamente ad ogni Comune il PEF di propria competenza, opportunamente disaggregato per il territorio comunale di pertinenza, validato e determinato per consentire i successivi adempimenti inerenti l'approvazione dell'articolazione tariffaria;

VISTA la nota di approfondimento dell'IFEL del 02-03-2020 che chiarisce: l'ente territorialmente competente (ETC): ha il compito di validare il PEF verificando "la completezza", "la coerenza" e "la congruità" dei contenuti, anche attraverso un soggetto "dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore" (co. 6.3). L'ETC, inoltre, "assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio" (co. 4). Correlando quest'ultima espressione con la clausola di salvaguardia costituita dal comma 6.6 ("Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"), emerge con assoluta chiarezza il fatto che le "pertinenti determinazioni" dell'ETC corrispondono alla necessaria ed usuale "approvazione" del PEF in sede locale, elemento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe applicabili. L'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO), se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi";

DATO ATTO che i criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, portano a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le modifiche apportate, tra le altre, al perimetro del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti;

CONSIDERATO che:
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato il comma 4 dell'art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 norma, che dispone il rinvio del termine per la determinazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime d'approvazione ordinaria;

VISTO l'art. 107 comma 5 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge n.27 del 24-04-2020, che testualmente recita:
"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottata per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal (PEF) per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021;

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2020 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:
«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità' generale del comune.»;

RITENUTO di prevedere, a norma dell'art. 14 del regolamento TARI e **limitatamente all'anno 2020**, a seguito dell'emergenza COVID-19, le seguenti riduzioni:

a) **riduzione del 30%** della quota variabile della tariffa per le seguenti categorie di **utenze non domestiche come in dettaglio:**

T0101	Musei biblioteche scuole associazioni culto
T0102	Campeggi distributori di carburanti
T0104	Esposizioni autosaloni
T0105	Alberghi con ristorante
T0106	Alberghi senza ristorante
T0108	Uffici agenzie studi professionali
T0110	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta
T0112	Attività artigianali tipo botteghe
T0113	Carrozzeria autofficina elettrauto
T0114	Attività industriali con capannoni di produzione
T0115	Attività artigianali di produzione beni specifici
T0116	Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie, pub
T0117	Bar, caffè, pasticceria
T0122	Aree scoperte operative
T0123	B & B, agriturismo
T0124	Magazzini agricoli e rimesse agricole

b) **riduzione del 5%** della quota variabile della tariffa per le seguenti categorie di **utenze non domestiche come in dettaglio:**

T0109	Banche Istituti di credito
T0111	Edicola, farmacia tabaccaio plurilicenze
T0118	Supermercato pane e pasta macelleria
T0119	Plurilicenze alimentari e/o miste
T0120	Ortufrutta pescherie fiori pizza a taglio

ATTESO che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad **€ 10.858,36** al netto dell'addizionale provinciale;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%

TENUTO conto che il Comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente

l'importo dovuto distinto per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e la scadenza con allegato modello F24 di pagamento precompilato;

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC componente TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente e successive modificazioni ed integrazioni";

STABILITO che:

1) Per le utenze domestiche occupate da residenti è stato attribuito un numero di componenti della famiglia pari al numero dei componenti residenti nel territorio comunale all'01-01-2020.
2) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti, nonché quelle tenute a disposizione da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile è stato attribuito, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia in rapporto alla superficie, come di seguito riportato:

SUPERFICIE	NUMERO OCCUPANTI
Da 0 a 50 mq	1
Da 51 a 80 mq	2
Da 81 a 300 mq	3
Da 301 a 400 mq	4
Da 401 a 500 mq	5
Oltre 500 mq	6

CONSIDERATO che, per l'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze **entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.**

RICHIAMATO l'art. 107 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con Legge n. 27 del 24-04-2020, il quale dispone che il comune può adottare le tariffe TARI per l'anno 2019 anche per l'anno 2020.

VISTI i prospetti allegati che riportano le misure delle tariffe per l'anno 2020 rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante: Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per calcolo del ruolo anno 2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge n. 27 del 24-04-2020, come risultanti da prospetti allegati "A" e "B";

3) concedere **limitatamente all'anno 2020**, a seguito dell'emergenza COVID-19, le seguenti riduzioni:

a)riduzione del 30% della quota variabile della tariffa per le seguenti categorie di **utenze non domestiche come in dettaglio:**

T0101	Musei biblioteche scuole associazioni culto
T0102	Campeggi distributori di carburanti
T0104	Esposizioni autosaloni
T0105	Alberghi con ristorante
T0106	Alberghi senza ristorante
T0108	Uffici agenzie studi professionali
T0110	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta
T0112	Attività artigianali tipo botteghe
T0113	Carrozzeria autofficina elettrauto
T0114	Attività industriali con capannoni di produzione
T0115	Attività artigianali di produzione beni specifici
T0116	Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie, pub
T0117	Bar, caffè, pasticceria
T0122	Aree scoperte operative
T0123	B & B, agriturismo
T0124	Magazzini agricoli e rimesse agricole

b) riduzione del 5% della quota variabile della tariffa per le seguenti categorie di **utenze non domestiche come in dettaglio:**

T0109	Banche Istituti di credito
T0111	Edicola, farmacia tabaccaio plurilicenze
T0118	Supermercato pane e pasta macelleria
T0119	Plurilicenze alimentari e/o miste
T0120	Ortufrutta pescherie fiori pizza a taglio

4) di dare atto che l'onere per la riduzione del tributo per le utenze non domestiche sopra riportate è stato stimato in € **10.858,36;**

5) di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020 secondo la nuova metodologia di ARERA, descritta nella delibera n. 443/2019;

6) che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021;

7) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune dal 1 gennaio 2020, è stato applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;

8) **di stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2020 in due rate:**
   - **la prima entro il 31 AGOSTO 2020**
   - **la seconda entro il 31 OTTOBRE 2020, ferma restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, mediante il modello di pagamento F24;**

9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al

Regolamento IUC, componente TARI, approvato con Deliberazione Consiliare n. 11 del 26/04/2014 da applicare a far data dal 01/01/2014;

10) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, la deliberazione di cui all'oggetto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

11) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cesidio FALCONE

COMUNE DI BALSORANO

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n del

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe delle singole utenze risultano:

1 Per le abitazioni dalla combinazione delle due quote previste (fissa e variabile)

2 Per le pertinenze dalla sola quota fissa prevista

In base al numero dei componenti e superficie, come da seguente tabella:

UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE

COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
			Euro/mq Anno	Euro/anno
T0001	CAT. DOM. 1 OCC.	1	0,37	83,72
T0002	CAT. DOM. 2 OCC.	2	0,43	146,51
T0003	CAT. DOM. 3 OCC.	3	0,49	188,38
T0004	CAT. DOM. 4 OCC.	4	0,53	230,24
T0005	CAT. DOM. 5 OCC.	5	0,54	303,49
T0006	CAT. DOM. 6+ OCC.	6+	0,54	355,82

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE

COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA
			Euro/mq Anno
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	1	0,37
T0012	CAT. PERT. DOM. 2 OCC.	2	0,43
T0013	CAT. PERT. DOM. 3 OCC.	3	0,49
T0014	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	4	0,53
T0015	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	5	0,54
T0016	CAT. PERT. DOM. 6+ OCC.	6+	0,54

COMUNE DI BALSORANO

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
				Euro/mq Anno	Euro/anno
T0001	CAT. DOM. 1 OCC.	da 0 a 50 (MQ)	1	0,37	83,72
T0002	CAT. DOM. 2 OCC.	da 51 a 80 (MQ)	2	0,43	146,51
T0003	CAT. DOM. 3 OCC.	da 81 a 300 (MQ)	3	0,49	188,38
T0004	CAT. DOM. 4 OCC.	da 301 a 400 (MQ)	4	0,53	230,24
T0005	CAT. DOM. 5 OCC.	da 401 a 500 (MQ)	5	0,54	303,49
T0006	CAT. DOM. 6+ OCC.	oltre 500 (MQ)	6+	0,54	355,82

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA
				Totale Euro/mq
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	da 0 a 50 (MQ)	1	0,37
T0012	CAT. PERT. DOM. 2 OCC.	da 51 a 80 (MQ)	2	0,43
T0013	CAT. PERT. DOM. 3 OCC.	da 81 a 300 (MQ)	3	0,49
T0014	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	da 301 a 400 (MQ)	4	0,53
T0015	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	da 401 a 500 (MQ)	5	0,54
T0016	CAT. PERT. DOM. 6+ OCC.	oltre 500 (MQ)	6+	0,54

COMUNE DI BALSORANO

Allegato B) alla deliberazione Consiglio Comunale n del

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PER L'ANNO 2020

	ATTIVITA'	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	Totale
		Euro/mq Anno	Euro/mq Anno	
T0101	Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto	1,17	1,24	2,41
T0102	Campeggi distributori di carburanti	1,17	1,77	2,94
T0103	Stabilimenti balneari	1,17	1,81	2,98
T0104	Esposizioni autosaloni	1,17	1,24	2,41
T0105	Alberghi con ristorante	1,17	5,31	6,48
T0106	Alberghi senza ristorante	1,17	2,37	3,54
T0107	Case di cura e riposo	1,17	2,87	4,04
T0108	Uffici agenzie studi professionali	1,17	2,52	3,69
T0109	Banche ed istituti di credito	1,17	2,11	3,28
T0110	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria	1,17	3	4,17
T0111	Edicola, farmacia tabaccaio plurilicenze	1,17	4,08	5,25
T0112	Attività artigianali tipo botteghe	1,17	2,54	3,71
T0113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,17	3,47	4,64
T0114	Attività industriali con capannoni di produzione	1,17	2,05	3,22
T0115	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,17	1,61	2,78
T0116	Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie pub	1,17	11,44	12,61
T0117	Bar caffè pasticceria	1,17	9,8	10,97
T0118	Supermercato pane e pasta macelleria	1,17	6,26	7,43
T0119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,17	5,63	6,80
T0120	Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	1,17	8,17	9,34
T0121	Discoteche night club	1,17	4,2	5,37
T0122	Aree scoperte operative	1,17	0,3	1,47
T0123	B & B e agriturismo	1,17	2,37	3,54
T0124	Magazzini agricoli e rimesse agricole	1,17	0,3	1,47
T0125	Locali non utilizzati	1,17	0	1,17

Punto 4 consiglio del 31/07/2020

Lo scorso aprile il sottoscritto inviava a questa amministrazione una proposta di modifica del bilancio di previsione che si riassumeva in minori impegni per utenze, per le attività culturali (irrimediabilmente compromesse per il 2020), per le spese del personale, per le spese del servizio trasporto scolastico, per la mensa scolastica e soprattutto la richiesta di rinegoziazione dei mutui che da sola avrebbe liberato circa 80 mila euro, proceduta seguita da tutti i comuni che presentano profili di indebitamento simili a quello del nostro comune (San Vincenzo ha recuperato 41 mila €, Civita D'Antino 34 mila € e Civitella Roveto 71 mila), oltre all'utilizzo delle quote destinate degli oneri di urbanizzazione e eventualmente il recupero degli utili e delle riserve delle partecipate (operazione permessa anche della Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione 30/2018) per un totale complessivo superiore ai 200 mila € (tutte stime verificate con la precedente variazione di bilancio), riversando poi queste somme per ridurre il prelievo sulla TARI.

Nella stessa si sottolineava come fosse assolutamente necessario velocizzare i tempi di approvazione delle tariffe TARI 2020 viste le difficoltà di gestire le spedizioni degli avvisi di pagamento e quindi dei contribuenti di riceverle e di adempiere al pagamento rischiando di paralizzare i rilevanti flussi che questa entrata movimenta e a cui sono collegati i pagamenti ai fornitori dei servizi tenendo in considerazione l'applicazione delle tariffe in relazione agli esercizi la cui attività risulta essere sospesa o limitata per legge e la conferma o riparametrazione per quelle attività che invece registrano volumi di produzione di rifiuti nettamente superiore a quelli normalmente prodotti, basti pensare ai supermercati che forniscono anche quello che prima era acquistato sotto altra forma da ristoranti e bar.

Si fa presente che sarebbe stato possibile, in una situazione emergenziale, approvare il piano finanziario della Tari anche tramite delibera di giunta, con successiva ratifica da parte del Consiglio. Al riguardo, potevano essere d'aiuto le motivazioni individuate dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4435/2018, con la quale si è ritenuta legittima l'approvazione da parte della giunta, invece del consiglio, della delibera di approvazione delle tariffe Tari, salva ratifica, in considerazione della provvisoria inoperatività del Consiglio e delle obiettive e dichiarate ragioni di urgenza.

L'ipotesi inviata ad aprile scorso, che anticipa la proposta della stessa Arera dando maggior risalto a quanto ivi asserito, prevedeva la seguente ripartizione: primi 2 mesi tariffa regolare, successivi 3 mesi imposta azzerata, ultimi 7 mesi imposta dimezzata per una riduzione complessiva del 55% (la **minore entrata prevista è pari a circa 32.000 €). Inoltre si ipotizzava una**

riduzione del 5% da applicare alle utenze domestiche per l'anno 2020 giustificata dalla riduzione della produzione dei rifiuti da parte di quest'ultima (alimentato dalla contestuale riduzione dei rifiuti prodotti e quindi chiedendo una modifica all'importo contrattuale, con una minore entrata prevista pari a circa 20.000€), che oggi rimodulerei riconoscendo l'agevolazione solo alle categorie colpite direttamente dalla crisi o a soggetti deboli.

Avevo inoltre chiesto una riduzione del 50% della tariffa per le categorie domestiche coinvolte direttamente nella crisi (si ipotizzano un numero di famiglie coinvolte simili a quelle interessate al bonus spesa, con riduzione entrata prevista di circa 20.000€). Il tutto con un ulteriore sconto pari al 10% per tutti coloro che pagheranno l'imposta in un'unica forma (fino alla contrazione di 10.000€), anche qui anticipando la manovra del Governo.

L'impatto di questa manovra avrebbe generato una minore entrata di circa 82 mila €. Si precisa che l'operazione avrebbe portato l'indubbio vantaggio dell'abbattimento per il 2020 della quota da destinare al FCDE in quanto sarebbe stato ridotto il rischio di insolvenza dei cittadini.

Inoltre sono stato ridicolizzato quando ho previsto, vista l'emergenza connessa all'epidemia da Covid-19, di finanziare parzialmente lo sconto TARI utilizzando gli utili e le riserve presenti nei bilanci delle partecipate. In materia è recentemente intervenuta l'Anci confermando tale possibilità.

Anche in questo caso non posso essere rammaricato del fatto che si è deciso di non prendere in considerazione questa proposta, senza nemmeno aver proceduto ad una verifica.

Quindi in attesa del Pef, per il 2020 sono state confermate le tariffe 2019. Tuttavia bisognerà capire bene quali saranno le ripercussioni sui bilanci dei Comuni, già colpiti dagli effetti della crisi economica.

Se le spese che gli enti dovranno sostenere quest'anno saranno simili a quelle dello scorso anno, il bilancio non ne soffrirà particolarmente, perché sebbene cambi la platea di contribuenti su cui applicare le tariffe 2020, salvo casi eccezionali, non si registreranno variazioni di rilievo. Anche qui però la prudenza è d'obbligo, perché il rischio è che molte attività non riaprano i battenti dopo l'allentamento delle misure restrittive o che le utenze stagionali non avviino affatto le attività il che potrebbe condurre a una inattesa contrazione della base imponibile non recuperabile nel 2020, in quanto l'emissione del cosiddetto "ruolo" resterebbe ancorato alle tariffe 2019.

Appare quindi evidente come ogni decisione in merito sconti dei vantaggi ma presenti anche degli aspetti negativi soprattutto perché qualsiasi riduzione dovrà essere coperta da risorse dello stesso ente e non è più possibile utilizzare altri risparmi come proposti nel mese di aprile, proposta che questa amministrazione ha volontariamente deciso di non recepire.

Nella delibera che avete portato in votazione avete previsto una riduzione del 30% relativa alla quota variabile per le attività obbligate alla chiusura e un 5% per le restanti attività, ivi comprese quelle che sicuramente la crisi non l'hanno vissuta in pieno come la banca, la farmacia e i supermercati alimentari e orto fruttiferi, per altro queste ultime categorie coinvolte direttamente con la distribuzione dei buoni spesa che avete reinserito in bilancio per un ammontare di 109.890,54.

Queste riduzioni sono state quantificate in 10.858,36 € al netto della quota provinciale.

Da nessuna parte leggo però con quali soldi andrete a coprire questa minore entrata, che a rigor di logica dovrebbero essere relative alla fiscalità locale, un dettaglio di non poco conto rispetto alle proposte avanzate dal sottoscritto ad aprile scorso che avevano totale copertura, anzi oggi direi anche sottostimate.

Infatti con l'istituzione della Tari, il consiglio comunale può decidere di far ricadere il peso sull'intera platea dei contribuenti e di finanziarle con l'iscrizione in bilancio delle relative somme come autorizzazioni di spesa. In effetti, le spese non coperte rimangono a carico della collettività e vanno finanziate attraverso la fiscalità generale. Per ogni contribuente che non paga o paga di meno, se le agevolazioni non vengono finanziate, ci sono altri soggetti che devono sostenere un esborso maggiore ovvero l'ente si priverà di risorse destinate ad altri servizi.

Voi direte sono tanti o sono pochi questi 10.858,36 €?

Certo rispetto agli 82mila € che avevo proposto, sono veramente nulla, ma è ciò che siete riusciti a fare nonostante le "dritte" che tempestivamente vi ho inviato anche ufficialmente. Un detto del paese dice "chi non sente le riprese, la via ci pesa".

Il comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, consente ai Comuni di disporre, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla legge **che possono essere finanziate ricorrendo alla fiscalità generale dell'ente ovvero riducendo altre spese.**

A tale scopo si è inserita la delibera 158 sull'"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" che ha definito un meccanismo obbligatorio di riduzione del

prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza.

In particolare, le utenze non domestiche (UND) destinatarie dell'intervento sono state ripartite in quattro gruppi: chiuse per legge e successivamente riaperte, ancora soggette a chiusura (ovviamente riferite al periodo di emanazione delle direttive, maggio 2020), quelle che potrebbero risultare sospese anche in assenza di obblighi, quelle mai obbligate a chiudere ma chiuse per scelta volontaria dei titolari, in particolare, sono previsti:

a) **Riduzioni obbligatorie** per le attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
b) **Riduzioni obbligatorie** per le attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte (sempre riferito al periodo di emanazione delle direttive);
c) **Riduzioni obbligatorie** per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente.
d) **Riduzioni facoltative** per le restanti utenze non domestiche;
e) **Riduzioni facoltative** per le utenze domestiche.

Passiamo dunque in rassegna le casistiche proposte dalla delibera ARERA n. 158.

a) Riduzioni obbligatorie per le attività sottoposte a sospensione e già riaperte

In questi casi, indicati "a titolo esemplificativo e non esaustivo" nell'allegato A della delibera (tab. 1a), la riduzione dei coefficienti Kd deve essere proporzionale ai giorni di effettiva chiusura. Pertanto – tralasciando il caso, solo astrattamente considerabile, in cui il Comune volesse ora modificare i coefficienti Kd – il calcolo della riduzione applicabile consiste:

- nella determinazione della riduzione della parte variabile della tariffa (in euro/mq) di ciascuna categoria UND, pari a n.giorni di chiusura / 365 x parte variabile;
- moltiplicata per il totale dei metri quadrati del locale cui la riduzione si applica.

Ad integrazione del calcolo descritto, infine il Comune potrà ampliare le riduzioni considerate – in numero di giorni, o portando al 25% il periodo di riduzione, con ciò ritenendo congruo un periodo di riferimento pari a tre mesi, **ovvero applicare le riduzioni anche alla parte fissa della tariffa** – nell'ambito delle più volte richiamate prerogative di cui alla disciplina della Tari e della tariffa corrispettiva (e, in particolare, il comma 660, art. 1 della legge 147/2013).

b) **Riduzioni obbligatorie per le attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte** (sempre riferite al periodo di emanazione del provvedimento ARERA, maggio 2020)

Sul punto, fatto salvo comunque un intervento fattivo da parte dell'Ente territorialmente competente, nulla osta a che il Comune, in ragione anche di eventuali sospensioni disposte con ordinanza sindacale, possa autonomamente procedere alla individuazione dei giorni di chiusura a cui applicare la proporzionale riduzione della quota variabile, con la metodologia sopra descritta, fatta salva anche in questo caso la possibilità di riconoscere **una riduzione forfettaria del 25% della parte variabile e, disponendo delle risorse necessarie, eventualmente anche della parte fissa.**

c) **Riduzioni per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente**

La casistica è disciplinata dal punto 1.4 della del. 158, e riguarda le UND identificate ("a titolo esemplificativo e non esaustivo") nell'Allegato A, tab. 2), la cui sospensione non sia riconducibile alle categorie di cui ai punti precedenti. **Per tali UND la delibera attribuisce all'Ente territorialmente competente (e non al Comune) il compito di individuare i giorni di chiusura, ai fini dell'applicazione dei fattori correttivi già esplicitati nei due punti precedenti.**

Sul punto, fatto salvo comunque un intervento fattivo da parte dell'Ente territorialmente competente, nulla osta a che il Comune, in ragione anche di eventuali sospensioni disposte con ordinanza sindacale, possa autonomamente procedere alla individuazione dei giorni di chiusura a cui applicare la proporzionale riduzione della quota variabile, con la metodologia sopra descritta, **fatta salva anche in questo caso la possibilità di riconoscere una riduzione forfettaria del 25% della parte variabile e, disponendo delle risorse necessarie, eventualmente anche della parte fissa.**

d) Le riduzioni facoltative per le utenze non domestiche

Il Comune, in alternativa, potrà, a seconda del metodo di raccolta dei rifiuti in uso, disciplinare una riduzione forfetaria, oppure prevedere per le UND che normalmente accedono alla riduzione della tariffa per avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati, di cui all'art. 1, comma 649, della legge 147/2013, il mantenimento della medesima agevolazione riconosciuta nel 2019, o comunque altri sistemi che attenuino il rapporto proporzionale tra quantitativo di rifiuti avviati al riciclo e la riduzione tariffaria di cui al citato comma 649.

e) Le riduzioni facoltative per le utenze domestiche

La delibera 158, all'articolo 3, consente facoltativamente l'applicazione di un'agevolazione alle "**utenze domestiche economicamente svantaggiate**" sul modello del bonus sociale di cui all'art. 57-bis del dl 124/2019, non ancora attuato, le cui condizioni di accesso sono identiche a quelle già previste per gli analoghi bonus previsti per il settore del gas, idrico e dell'energia elettrica.

Il risultato dell'intervento ARERA sulle agevolazioni da emergenza COVID-19 è, comunque nel complesso, inadatto ad intercettare i bisogni minimi delle utenze non domestiche colpite dalle chiusure forzate dei precedenti mesi, di fatto indifferente agli effetti economici di più ampia portata del lockdown sulle stesse utenze, insufficiente per ciò che riguarda le problematiche relative alle utenze domestiche, le cui fasce più deboli costituiscono invece un problema sociale di grande rilievo. La mera applicazione delle "regole tecniche" contenute nella delibera 158 non risolve dunque i problemi dei Comuni, cioè dei soggetti su cui grava la responsabilità di agire in emergenza per assicurare la vicinanza delle istituzioni ai settori economici e alle famiglie, in quanto responsabili politici e amministrativi della gestione di un prelievo locale specifico, in larghissima maggioranza costituito da un tributo proprio.

Peraltro, la decisione di agire in base a potestà proprie del Comune permette di adottare percorsi di riconoscimento più flessibili, anche alla luce delle più articolate casistiche dovute all'emergenza, **come quelle relative a soggetti che pur non rientrando nei requisiti dei bonus manifestano condizioni documentabili di peggioramento delle condizioni dovute a perdita di lavoro, precarietà o altri fattori.**

Voglio ancora rimarcare che la stessa ARERA considera altresì opportuno prevedere un'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche (UD) economicamente svantaggiate, che già possiedono i requisiti per l'accesso al bonus sociale per il servizio elettrico, gas e idrico, nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 57-bis del dl n.124 del 2019 (cd dl fiscale), demandando la scelta della dimensione dell'agevolazione tariffaria agli Enti territorialmente competenti e non direttamente ai Comuni, che pur dovranno verificare l'esistenza dei requisiti di accesso e che restano – a prescindere dai poteri regolatori – detentori delle potestà di articolazione tariffaria.

Vorrei ricordare che il 27,3% di famiglie italiane ben prima dell'emergenza Covid-19 era a rischio di povertà o esclusione sociale (Dati Istat 2018).

Per le conseguenze della pandemia molti posti di lavoro sono andati persi e molte imprese non sono ripartite. I 4 milioni di lavoratori autonomi che hanno chiesto i 600 euro del sostegno Covid19 testimoniano quanto concreta è la possibilità di mancati pagamenti della Tari. Un fardello insostenibile per un tributo che già prima dell'emergenza registrava 1,8 miliardi di euro di mancate riscossioni: valori che sono destinati a superare i 3 miliardi di euro.

Non si può quindi rimarcare che non vi è alcuna agevolazione per i contribuenti in situazione di difficoltà economiche registrate a causa dell'emergenza sanitaria in corso, ovvero coloro per i quali si è verificata

- **cessazione del rapporto di lavoro subordinato**, con attualità dello stato di disoccupazione;
- **cessazione del rapporto di lavoro** di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione;
- **sospensione dal lavoro** per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione;
- **riduzione dell'orario di lavoro** per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo con attualità della riduzione di orario;
- **in caso di lavoratore autonomo o libero professionista: riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento**, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Altra novità di rilievo della nuova TARI 2020 è relativa al contributo TEFA ovvero il contributo provinciale pari al 5% dell'importo della stessa TARI.

Finora il tributo veniva riscosso dai Comuni cumulativamente alla Tari (stante l'assenza di un proprio codice tributo) e poi riversato alla Provincia o alla Città metropolitana, al netto di una commissione pari allo 0,30% del riscosso.

Dal 2020 sarà la struttura di gestione degli F24 ad effettuare direttamente il riversamento, calcolando il tributo sulla base di un'aliquota del 5%, salvo diversa deliberazione del soggetto attivo.

Anche quando il pagamento avviene attraverso il modello F24, l'agenzia delle Entrate riversava tutto l'importo pagato (Tari e Tefa) al Comune che, **con tempi propri differenziati**, riversava a Province e Città metropolitane il tributo dovuto, dopo aver trattenuto lo 0,30%.

Non vi è dubbio che esistesse già da tempo un preciso obbligo di tempestivo riversamento delle somme incassate, somme che però raramente sono state oggetto di una rendicontazione puntuale all'interno del conto sulla gestione da parte del Comuni (articolo 93 del Tuel).

Obbligo, che come vedremo avanti, è stato più volte disatteso da questo comune.

Inoltre sul piano tariffario, nella determinazione dei costi del servizio inseriti nel piano finanziario, occorre tenere conto oltre che dei crediti inesigibili, vale a dire di quelli per i quali non sussistono più fondate speranze di riscossione (ad esempio per intervenuta decadenza o prescrizione, ovvero perché sono state infruttuosamente esperite tutte le azioni cautelari ed esecutive, o ancora, secondo il metodo semplificato consentito dalle linee guida Tares 2013, trascorsi infruttuosamente sei mesi dalla notifica del titolo esecutivo, criterio al momento non riconosciuto dai nuovi criteri dettati dall'Arera nel documento 351/2019 in corso di definitiva emanazione), anche dell'accantonamento per i rischi su crediti, volto ad anticipare le future inesigibilità.

Infine non vi è alcuna traccia della possibilità di applicare lo sconto del 20% per i contribuenti che pagano le imposte locali, dall'Imu alla Tari solo per ricordarne alcune, con l'addebito diretto sul conto corrente.

In sostanza, si poteva delineare un meccanismo incentivante che combina l'esigenza di rilanciare, sì, la domanda, ma insieme anche di modernizzare il Comune e d'incentivare i pagamenti digitali e, quindi, anche quella prospettiva per cui tutti paghino le tasse.

Ovviamente la mancata deliberazione fa decadere il privilegio.

Alla luce di ciò, pur apprezzando lo sforzo, minimo, anzi direi obbligatoriamente previsto dalla normativa, che prevede la riduzione per alcune categorie, contestandone altre del tutto illogiche e tenendo in considerazione che si sono ignorate le agevolazioni per i contribuenti in situazione di difficoltà economiche e la possibilità di incentivare i pagamenti, oltre che non si sono indicate le coperture di bilancio, il mio voto non può essere favorevole.

Il Consigliere Comunale

Giuseppe Pea

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 29 ter, lettera e), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa *Veronica* VENDITTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Cesidio Falcone*

Prot. n. ..... *Data* 17 SET 2020

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune http://www.comune.balsorano.aq.it/, a partire dal ..... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al .....
Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all'entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3.

Dalla Residenza Comunale

COMUNE DI BALSORANO (AQ)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Cesidio Falcone*

BALSORANO, lì 17 SET 2020